



Studio notarile associato
SALERNO - CAMBIAGGI
Dot. FRANCESCO SALERNO - NOTAIO
Avv. STEFANO CAMBIAGGI - NOTAIO
SIENA

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"DEREK ROCCO BARNABEI"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

ART. 1

DENOMINAZIONE

I. E' costituita la Fondazione "DEREK ROCCO BARNABEI" per iniziativa del Comune di Siena, dell'Amministrazione Provinciale di Siena, della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, dell'Università degli Studi di Siena, dell'Università per Stranieri di Siena, della Diocesi di Siena e dell'On. Fabrizio Vigni, nella sua qualità di promotore.

II. La Fondazione non ha scopo di lucro.

ART. 2

I. Potranno aderire alla Fondazione - in aggiunta agli originari fondatori - altri Enti pubblici e privati che apportino il loro contributo al patrimonio della Fondazione stessa, acquisendo la qualifica di socio fondatore, nonché i diritti e gli obblighi degli altri fondatori.

II. La richiesta di adesione dovrà essere rivolta al Presidente della Fondazione e - se accolta all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione - sarà formalizzata con atto notarile.

III. L'adesione di nuovi Enti comporterà la modifica degli artt. 1 e 11 del presente Statuto per far constare in esso la loro partecipazione alla Fondazione e per assicurarne la rappresentanza negli organi della medesima.

ART. 3

I. Potranno inoltre contribuire alle attività della Fondazione altri soggetti pubblici e privati, in qualità di sostenitori.

ART. 4

SEDE

I. La Fondazione ha sede in Siena, Il Campo n. 1, presso il Palazzo Comunale.

II. La Fondazione potrà avere, oltre alla sede ufficiale, anche sedi secondarie, in città italiane e/o straniere.

ART. 5

SCOPO

I. La Fondazione si propone di:

- sostenere la battaglia per la moratoria e per l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo, attraverso un ruolo di stimolo e di supporto a governi, parlamenti, istituzioni locali, associazioni umanitarie;

- promuovere la cultura dei diritti umani attraverso iniziative culturali, attività nelle scuole e nelle università;

- informare l'opinione pubblica e promuovere campagne di solidarietà, anche per specifici e singoli casi, in ogni parte del mondo.

II. La Fondazione realizza iniziative in ogni campo che

Allegato sub. "c"
all'atto
repertorio n. 23915
raccolta n. 9803

valgano a raggiungere lo scopo sopra indicato, quali - ad esempio - convegni; conferenze e iniziative nelle scuole ed Università; borse di studio; attività di ricerca, di documentazione storico-giuridica, anche in collaborazione con le Università; eventi culturali di ogni genere quali, tra gli altri, concerti, spettacoli teatrali, rassegne cinematografiche, mostre; campagne di solidarietà per singoli casi; presentazione di libri.

III. La Fondazione potrà compiere tutti gli atti e negozi e assumere ogni provvedimento utile al raggiungimento dei fini sopra esposti, compresa l'acquisizione di sedi esterne a quella legale della Fondazione.

IV. Per la realizzazione di quanto sopra la Fondazione potrà avvalersi della collaborazione di tutte le istituzioni culturali e di tutti gli enti pubblici interessati.

TITOLO II

PATRIMONIO E MEZZI DI GESTIONE

ART. 6

PATRIMONIO

I. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dai conferimenti effettuati all'atto della costituzione dai fondatori;

b) dai conferimenti effettuati all'atto dell'adesione da eventuali soggetti che successivamente aderiranno alla medesima, sempre in qualità di fondatori, ex art. 2 del presente statuto;

c) dai lasciti e dai contributi che verranno messi a disposizione della stessa dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali, da enti pubblici o privati e da persone fisiche e giuridiche, nonché da tutti gli altri beni che eventualmente pervenissero alla stessa per atti di liberalità;

d) dai beni acquisiti dalla Fondazione utilizzando le proprie disponibilità.

II. I Fondatori si impegnano inoltre ad erogare alla Fondazione contributi finanziari annui pari ad una o più quote, la cui entità dovrà essere definita ogni anno su decisione del Consiglio di Amministrazione, con Delibera approvata all'unanimità.

III. Il Consiglio di Amministrazione delibererà annualmente la quota contributiva dei sostenitori.

IV. La Fondazione delibera di volta in volta l'accettazione di eventuali conferimenti volontari, sia dei fondatori che di altri soggetti.

V. Il patrimonio è destinato al funzionamento della Fondazione.

VI. La Fondazione non potrà assumere impegni di spesa eccedenti i contributi accertati e gli altri introiti fondatamente prevedibili.

ART. 7

MEZZI DI GESTIONE



Studio notarile associato
SALERNO - CAMBIAGGI
Dott. FRANCESCO SALERNO - NOTAIO
Avv. STEFANO CAMBIAGGI - NOTAIO
SIENA

I. Per il perseguimento dei propri scopi e per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione disporrà delle seguenti entrate di gestione:

- a) i redditi derivanti dal patrimonio;
- b) le quote annuali di partecipazione di cui all'art. 6, comma II, del presente Statuto versate dai fondatori;
- c) i contributi periodici volontari dei fondatori stessi;
- d) le quote dei sostenitori;
- e) i beni, i contributi e le elargizioni che le perverranno da enti pubblici e da privati, che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- f) i proventi della vendita di cataloghi, pubblicazioni e materiali, nonché in genere i proventi di ogni attività, manifestazione o servizio promosso dalla Fondazione.

II. L'esercizio inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

III. Il Consiglio di Amministrazione dovrà trasmettere ai fondatori, entro il 31 marzo dell'anno successivo, il rendiconto relativo all'impiego dei contributi erogati dagli stessi nell'anno precedente.

TITOLO III
ORGANI DELLA FONDAZIONE
ART. 8

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente;
- b) il Vice Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Culturale;
- e) il Comitato d'Onore;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

I. Il Consiglio di Amministrazione nomina nell'ambito dei suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente, che durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

II. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa.

III. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Culturale. Cura altresì l'esecuzione dei deliberati di tali organi.

IV. In caso di urgenza, il Presidente adotta ogni determinazione opportuna per il funzionamento e l'attività della Fondazione, sottoponendola a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

V. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito nelle sue attribuzioni dal Vice Presidente e, in assenza anche di quest'ultimo, dal membro più anziano del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10



PRESIDENTE ONORARIO

I. Il Consiglio di Amministrazione nomina anche il Presidente Onorario della Fondazione; tale carica sarà rivestita dalla Sig.ra Jane Barnabei, a tempo indeterminato.

II. Il Presidente Onorario ha il compito di divulgare gli scopi della Fondazione, nonché quello, ove possibile, di presenziare alle iniziative più significative organizzate dalla Fondazione stessa.

ART. 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(COMPOSIZIONE, COMPETENZE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO)

I. Il Consiglio di Amministrazione è formato da sette membri e così composto: dalle persone che svolgono la funzione di legali rappresentanti degli enti fondatori o soggetti da essi nominati e dall'On. Fabrizio Vigni.

II. I membri del Consiglio durano in carica fino alla scadenza del loro mandato nell'ambito dell'Ente fondatore; l'On. Vigni rimane in carica a tempo indeterminato.

III. In caso di dimissione o di impedimento permanente di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'Ente che lo ha nominato provvede alla reintegrazione.

IV. Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione varierà nei casi in cui saranno ammesse nuove adesioni ex art. 2 del presente statuto.

ART. 12

I. Spetta al Consiglio di amministrazione adottare ogni determinazione relativa alla vita ed alle attività della Fondazione, sia ordinarie che straordinarie, nonché alla gestione del patrimonio della medesima.

II. In particolare, oltre a quanto previsto da altre norme del presente statuto:

a) elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;

b) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

c) approva entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo (il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno);

d) approva entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente (il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta nell'anno cui si riferisce);

e) delibera l'approvazione del programma culturale di ciascun anno proposto dal Comitato Culturale;

f) approva i programmi di tutte le attività della Fondazione;

g) vigila sull'attuazione dei programmi di attività ed impartisce le direttive cui gli altri organi devono conformarsi;

h) delibera all'unanimità in merito alle richieste di adesione

alla Fondazione, presentate ai sensi degli artt. 2 e 3 dello Statuto, nonché in merito all'entità del contributo di cui all'art. 6, comma 2;

i) delibera gli eventuali regolamenti interni, le relative modifiche nonché la loro revoca o abrogazione;

j) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili, e la locazione di questi ultimi;

k) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;

l) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri;

m) delibera la eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione e il funzionamento;

n) provvede alla assunzione ed al licenziamento del personale, ne determina il trattamento giuridico ed economico;

o) determina gli eventuali rimborsi spese ai componenti degli organi della Fondazione cui sia stata affidata una particolare attività;

p) delibera le modifiche dello statuto;

q) delibera in merito alla promozione dei giudizi dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero in merito alla partecipazione a giudizi promossi da altri soggetti;

r) esercita ogni altro potere relativo all'attività ed al funzionamento della Fondazione, che non sia espressamente attribuito ad altri organi;

s) delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già a costui spettanti per statuto;

t) nomina il Comitato Culturale;

u) nomina, congiuntamente al Comitato Culturale, il Comitato d'Onore;

v) nomina il Presidente Onorario.

ART. 13

I. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

II. Dovrà essere convocato, inoltre, ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente, ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri o il Collegio dei Sindaci Revisori.

III. La convocazione viene effettuata dal Presidente, che presiede il Consiglio.

IV. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare e del giorno ora e luogo della riunione, deve essere inviato con lettera raccomandata o con telegramma o con telefax, al domicilio dei Consiglieri e dei Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di quarantotto ore.

V. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno,

può invitare alle sue riunioni uno o più componenti del Comitato Culturale, senza diritto di voto.

VI. L'eventuale documentazione relativa agli oggetti previsti dall'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei singoli componenti presso l'ufficio di direzione almeno tre giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.

VII. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, presso la sede in Siena.

VIII. Le sedute sono valide quando sia presente almeno la metà dei componenti.

IX. Le deliberazioni sono adottate di regola a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

X. Le deliberazioni relative alle modifiche allo statuto sono adottate con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio, fatto salva la necessità del voto unanime per l'adesione di nuovi fondatori, adesione che determina la modifica degli artt. 1 e 9 dello statuto.

E' altresì richiesta l'unanimità per l'estinzione della Fondazione (art. 22).

ART. 14

COMITATO ESECUTIVO

I. Il Consiglio di Amministrazione potrà anche costituire il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre consiglieri nominati per un anno dal Consiglio di Amministrazione. A tale fine ogni consigliere potrà votare non più di due nominativi.

II. In caso di necessità ed urgenza il Comitato adotta nei limiti del bilancio i provvedimenti del caso, salvo ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima adunanza.

III. Il Comitato è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno tre giorni, e con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

IV. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

V. Le delibere vengono prese con il voto favorevole di almeno tre membri.

ART. 15

COMITATO CULTURALE

(COMPOSIZIONE COMPETENZE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO)

I. Il Comitato Culturale è composto da un massimo di componenti definito dal Consiglio di Amministrazione, oltre il Presidente della Fondazione, scelti dal Consiglio di Amministrazione stesso tra personalità italiane e straniere particolarmente qualificate, nonché tra i sostenitori della Fondazione.

II. I componenti il Comitato Culturale durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

III. I componenti il Comitato Culturale vengono sostituiti, in caso di dimissioni o impedimento, per il rimanente periodo del quadriennio, dallo stesso organo che li ha nominati.

ART. 16

I. Il Comitato Culturale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno cinque dei componenti il Comitato stesso.

II. Per la validità delle sedute del Comitato Culturale devono essere presenti almeno la metà dei componenti. Il comitato decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

III. Nomina al suo interno un segretario.

IV. Il Comitato Culturale:

- a) formula proposte o programmi sulle attività della Fondazione e segnala le persone ritenute idonee a collaborare nell'attuazione di tutte le attività;
- b) controlla le attività degli studiosi e ricercatori che beneficino di contributi e borse della Fondazione;
- c) esprime pareri sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione;
- d) nomina, congiuntamente al Consiglio di Amministrazione, il Comitato d'Onore.

ART. 17

IL COMITATO D'ONORE

I. Il Comitato d'onore è nominato in seduta comune dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Culturale.

II. Esso è composto da personalità italiane e straniere di riconosciuto prestigio.

III. La carica sarà rivestita a tempo indeterminato.

ART. 18

IL COLLEGIO DEI REVISORI

(COMPOSIZIONE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO)

I. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, dei quali tre effettivi e due supplenti; è nominato dai Fondatori a rotazione con l'ordine fissato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica quattro anni con possibilità di riconferma dei suoi membri. Pure dopo tale scadenza rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Collegio.

II. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Collegio stesso tra i propri membri effettivi.

ART. 19

I. Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al controllo della regolarità della gestione finanziaria e contabile della Fondazione.

II. In particolare, tra l'altro, il Collegio provvede:

- a) ad esprimere il proprio parere, mediante apposite relazioni, sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi;
- b) ad eseguire controlli e verifiche sulla gestione finanziaria e contabile della Fondazione ed a farne relazione al Consiglio d'Amministrazione.

III. I Revisori devono essere invitati ad assistere alle

riunioni del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

NORME FINALI E VARIE

ART. 20

Oltre che per le cause previste dall'art. 27 del codice civile, la Fondazione si estingue quando lo deliberi il Consiglio di Amministrazione all'unanimità.

ART. 21

I. In ogni caso di estinzione della Fondazione, i beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione saranno devoluti nel modo seguente:

- a) i beni, mobili ed immobili, dei quali soggetti, pubblici o privati, abbiano conferito alla Fondazione l'usufrutto o comunque il godimento in ogni altra forma, torneranno nella piena proprietà e disponibilità di tali soggetti, con estinzione dei diritti a suo tempo conferiti alla Fondazione;
- b) tutti i beni, mobili ed immobili, di proprietà della Fondazione, saranno devoluti ad altri enti o istituzioni che perseguono fini analoghi a quelli della Fondazione.

ART. 22

I. Tutte le cariche negli organi della Fondazione, anche quelle onorarie, sono di norma gratuite; sono ammessi rimborsi spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 23

I. Per la prima volta la nomina delle cariche della Fondazione può essere effettuata in sede di atto costitutivo.

II. Gli organi della Fondazione possono esercitare le proprie funzioni anche prima che questa abbia conseguito il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ex D.P.R. n° 361/2000.

ART. 24

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 25

I. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile sulle Fondazioni.

Firmato: Fabrizio VIGNI - Maurizio CENNI - Fabio CECCHERINI - Emilio TONINI - Paolo SANTINI - Antonio CARONNA - Lorenzo BOZZI - Simonetta BERNI - Barbara MACHETTI - Francesco SALERNO (Notaio).

COPIA CONFORME

